

Allegato 1)

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE E LA RICONOSCIBILITÀ DELLE INDENNITÀ DI TIROCINIO A VALERE SUL PROGRAMMA INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI

1. Premessa

Il presente documento dispone nel merito delle modalità per la gestione e la riconoscibilità della indennità di tirocinio a valere sul Programma Iniziativa Occupazione Giovani tenuto conto di quanto disposto dalla Deliberazione della Assemblea Legislativa n. 72 dell'08/03/2022.

Le modalità di seguito descritte hanno a riferimento all'Art. 26 quater "Indennità di partecipazione" della Legge regionale n. 17/2005, come modificata dalla Legge regionale n. 1/2019, che dispone:

- al comma 1 che è corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un'indennità per la partecipazione al tirocinio;
- al comma 2 che l'indennità è d'importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.
- al comma 5 che la Giunta regionale può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

Le disposizioni sono definite nel rispetto di quanto previsto dalla nota dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Autorità di Gestione del PON IOG, Prot. 2260 del 21/02/2018 ANPAL con la quale, in particolare, sono state trasmesse le "schede di misura" approvate per la Nuova Garanzia Giovani e ss.mm.;

Le disposizioni trovano applicazione ai tirocini avviati a partire dalla data del 1° aprile 2022, anche nei casi in cui il Patto di Servizio personalizzato risulti sottoscritto in data antecedente.

In particolare, le disposizioni individuano, in funzione delle caratteristiche dei giovani NEET le modalità per la gestione e la riconoscibilità della indennità di tirocinio a valere sul Programma Iniziativa Occupazione Giovanile.

2.1 Indennità di tirocinio a favore dei giovani NEET

Ai sensi di quanto previsto dalle norme e disposizioni nazionali e regionali:

- il tirocinante ha diritto a percepire l'indennità nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 17/2005 come modificata dalla Legge regionale n. 1/2019;
- il "progetto formativo individuale di tirocinio" specifica la durata del tirocinio espressa in mesi, con indicazione di data inizio - data fine - e il numero delle giornate mensili previste;
- l'importo dell'indennità "base", pari ad almeno 450,00 euro, che il soggetto ospitante è tenuto a corrispondere è determinato in fase di presentazione del Progetto di tirocinio nel portale LavoroperTe e, unitamente al numero di giornate previste, costituisce il riferimento vincolante per la quantificazione dell'importo totale spettante e del contributo a valere con risorse pubbliche ai fini della ammissibilità della spesa;
- l'indennità di tirocinio mensile effettivamente spettante al tirocinante è determinata per ciascuna mensilità svolta (mese periodo) in funzione del rapporto proporzionale tra le giornate effettivamente frequentate e le giornate previste nel progetto formativo.

In particolare, come disposto dalla L.R. n. 17/2005, come modificata dalla Legge regionale n. 1/2019, l'indennità mensile viene corrisposta secondo le seguenti modalità di calcolo:

- per l'intero importo previsto nel progetto formativo se le giornate effettive risultano pari ad almeno il 70% delle giornate previste;
- applicando all'importo dell'indennità prevista nel progetto formativo il rapporto giornate effettive/giornate previste nel caso le giornate effettive risultino inferiori al 70% delle giornate previste.

In base alle indennità effettivamente erogate dal soggetto ospitante, la Regione Emilia-Romagna riconosce un contributo con risorse pubbliche a valere sul PON IOG come di seguito esposto:

- in una misura unica corrispondente a 300,00 euro per ciascuna mensilità di indennità di tirocinio qualora l'indennità spettante e corrisposta dal soggetto ospitante sia maggiore o uguale a 300,00 euro, in base alle effettive giornate di presenza;
- nella misura pari alla indennità erogata dal soggetto ospitante e calcolata in base alle giornate effettive di presenza del tirocinante, se inferiore a 300,00 euro.

Il rimborso dell'indennità sarà, quindi, riconosciuto al soggetto ospitante, al termine del tirocinio, in relazione alle mensilità svolte, sulla base del "periodo mensile" a parziale o totale copertura, di quanto erogato dal soggetto ospitante, fino ad un importo massimo di 300,00 euro mensili.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, si conferma che:

- la scheda individuale di tirocinio costituisce strumento probante per documentare l'effettiva frequenza del tirocinante, la cui misura condiziona l'erogazione dell'indennità di partecipazione e deve essere

preventivamente vidimata come da disposizioni regionali e relative modalità;

- nella scheda di presenza devono essere indicate le giornate effettuate per ciascuna mensilità di tirocinio intendendo per mensilità di tirocinio il "mese periodo" che intercorre dalla data di avvio tirocinio (giorno n) al giorno n-1 del mese successivo e così a seguire, fino alla fine del tirocinio;
- la presenza del giovane al tirocinio extracurricolare è attestata dalla firma del tirocinante e del tutor del soggetto ospitante;
- il riepilogo delle giornate complessive è sottoscritto dal tirocinante, dal tutor del soggetto ospitante e dal tutor del soggetto promotore;
- in presenza di una sospensione autorizzata, nel rispetto dei tempi di chiusura del Programma IOG, i periodi mensili devono essere opportunamente adattati in modo da rispettare il numero di mensilità previste, di norma prevedendo per ogni periodo 30 giorni di calendario di tirocinio effettivamente disponibile, quindi al netto dei periodi di sospensione autorizzata.

Le schede, in originale, dovranno essere custodite dal soggetto ospitante per l'intera durata del tirocinio e quindi, al termine dello stesso, trasmesse al soggetto promotore per la relativa conservazione.

Il Soggetto Attuatore procede mensilmente con l'inserimento in SIFER del numero di giornate effettive svolte dai tirocinanti nel relativo progetto, nonché ad inserire le date di termine dei tirocini conclusi.

Per i tirocini conclusi, i Soggetti attuatori procedono alla presentazione delle domande di rimborso avendo cura di allegare, ai fini del controllo, la seguente documentazione:

- le schede individuali di tirocinio;
- la copia delle attestazioni di pagamento delle indennità erogata dal soggetto ospitante al tirocinante.

Il sistema riceverà tramite webservice dal portale LavoroPerTe, il numero di giornate previste e l'importo dell'indennità dichiarate nel progetto di tirocinio: l'importo riconoscibile dal soggetto ospitante viene, pertanto, calcolato sulla base delle informazioni inserite in LavoroPerTe. La procedura di rimborso si applica ai tirocini autorizzati ai sensi della L.R. n. 17/2005 come modificata dalla Legge regionale n. 1/2019 per i quali risulti completa la documentazione di convenzione e di progetto di tirocinio sul portale LavoroPerTe a far data dal 1° aprile 2022 e rientranti nelle operazioni di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 867/2019.

La spesa sarà considerata ammissibile in esito alla verifica di correttezza e completezza delle informazioni trasmesse e della regolarità della documentazione presentata. Resta a carico del soggetto ospitante la responsabilità della documentazione presentata ai fini del rimborso dell'indennità.

Al fine di garantire il rimborso del contributo ai soggetti ospitanti per i tirocini conclusi, il Soggetto Attuatore procederà mensilmente all'invio

della domanda di rimborso in cui il sistema includerà tutti i tirocini terminati fino a quel momento, calcolando l'importo dovuto a titolo di indennità per ogni tirocinio, nonché l'importo del contributo che sarà rimborsato con risorse pubbliche, in modo da consentire i controlli di competenza della Regione.

I Soggetti Attuatori si impegnano ad effettuare il servizio di trasferimento al soggetto ospitante del contributo pubblico ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna a concorrenza delle indennità di tirocinio, a garanzia di trasparenza dei rapporti intercorrenti tra le parti interessate e verso l'Amministrazione nell'utilizzo di risorse pubbliche. Per quanto evidenziato il soggetto ospitante, a titolo di quietanza del contributo ricevuto, dovrà emettere nota fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) del DPR n° 633/72.

I Soggetti Attuatori, ai fini di una corretta trasparenza del servizio finanziario svolto, registreranno sul conto corrente bancario già comunicato sull'operazione sia i trasferimenti regionali sia tutte le uscite finanziarie nei confronti dei singoli soggetti ospitanti e beneficiarie dei contributi.

Il Soggetto Attuatore provvederà a rimborsare alle aziende ospitanti gli importi spettanti in base alle risorse ricevute e come sopra determinate, secondo le seguenti tempistiche:

- n. tirocini < 100 - entro 20 giorni dal ricevimento del mandato di pagamento da parte della Regione Emilia-Romagna;
- n. tirocini > 100 - entro 30 giorni dal ricevimento del mandato di pagamento da parte della Regione Emilia-Romagna.

Al termine della procedura, e comunque entro 30 giorni dall'effettuazione del pagamento alle aziende ospitanti, ai fini della verifica della corretta effettuazione dei pagamenti e ai fini della completezza della documentazione da trasmettere ad ANPAL, il Soggetto attuatore trasmette tramite PEC all'indirizzo gcr@postacert.regione.emilia-romagna.it, l'elenco dei pagamenti effettuati a favore delle aziende.

Per le modalità di caricamento dei dati in SIFER, sarà pubblicata apposita comunicazione in Sifer SA, non appena saranno disponibili per il Soggetto Attuatore le funzionalità per il caricamento dei dati e della documentazione necessari. I dati relativi alla gestione e comunicazione delle giornate effettive di presenza potranno essere caricati in un progetto appositamente dedicato (T02b) che sarà inserito nelle Operazioni approvate da parte della Regione.

2.2 Indennità di tirocinio a favore dei giovani NEET in condizioni di svantaggio

L'indennità di tirocinio è interamente corrisposta a valere sulle risorse di cui al Programma IOG a favore dei giovani NEET:

- con disabilità ai sensi di quanto previsto all'art.1 comma 1 della Legge n. 68/1999;



- svantaggiati ai sensi della Legge n.381/1991;
- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e giovani titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014.

La quantificazione dell'indennità è determinata in applicazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1143 dell'8/07/2019 "L.R. N. 17/2005 E SS.MM.II. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di deroghe, quantificazione e ammissibilità della spesa dell'indennità dei tirocini".

Per i tirocini a favore di tali persone, le procedure per il rimborso delle indennità sono infatti le stesse utilizzate fino ad ora, ovvero le indennità vengono erogate direttamente dal soggetto attuatore.

La corresponsione dell'indennità è nella responsabilità ed è pertanto erogata direttamente dal soggetto accreditato al lavoro responsabile dell'attuazione della misura e rimborsata dalla Regione con le procedure previste dalla nota PG.2019.601790 del 17/07/2019.